




**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Pensione dopo la morte: rischi per il cointestatario del conto**

Autore: Redazione | 20/05/2021



***In caso di accredito della pensione anche dopo la morte, il cointestatario del conto corrente può essere ritenuto penalmente responsabile?***

In caso di **pensione erogata dopo la morte**, quali rischi corre il

## **contestatario del conto?**

In generale, è fatto dovere, agli eredi di una persona deceduta, di restituire all'Inps la pensione eventualmente accreditata per errore dopo il suo decesso (almeno per quelle mensilità maturate dopo la morte). Diversamente, può scattare il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Questo orientamento trova però un temperamento nel caso di un **conto corrente cointestato**. Una recente sentenza della Cassazione penale (sez. VI), per ora pervenuta solo con informazione provvisoria, ha stabilito il proscioglimento del cointestatario del conto che continua ad **incassare la pensione del morto**.

Si tratta di una pronuncia assai interessante, in quanto si pone in contrasto con due precedenti della stessa Corte di segno diametralmente diverso **[1]**: con tali pronunce infatti i giudici avevano ritenuto sussistente il reato di indebita percezione nel caso in oggetto.

Facciamo un passo indietro e spieghiamo, dunque, alla luce di tale nuovo orientamento, che deve fare il cointestatario del conto corrente del defunto e quali rischi corre.

## **Blocco del conto corrente da parte della banca**

Come noto, non appena avuta la notizia dagli eredi del decesso di un proprio cliente, la banca è tenuta, per legge, a bloccare il suo conto corrente fino a quando non viene presentata agli sportelli della filiale la **dichiarazione di successione**. Solo allora verrà liquidata a ciascun erede la propria parte della giacenza sul conto medesimo.

Con una recente sentenza, la Cassazione ha però detto addio al [blocco del conto corrente per il cointestatario](#). Secondo la Corte, è illegittimo il comportamento dell'Istituto di credito che non consente al cointestatario del conto a firma disgiunta di prelevare anche l'intera giacenza alla morte dell'altro titolare. E ciò perché la situazione che si viene a verificare in caso di **conto corrente cointestato a firma disgiunta** è una "solidarietà attiva": in altre parole, ciascun cointestatario può esigere dal debitore (la banca) l'intera prestazione.

# Restituzione pensione alla morte del pensionato

Secondo l'orientamento tradizionale sposato dalla Cassazione **[1]**, è illegittimo incassare la pensione di una persona defunta, facendo finta di niente e lasciando che l'accredito della mensilità, da parte dell'Inps, finisca periodicamente sul conto del familiare passato a miglior vita. In questi casi, infatti, si rischia il penale se non si interrompe il corso dei bonifici o, peggio, se si va alle poste e si ritira la pensione in contanti. Questa interpretazione deriva dalla considerazione che a **dover comunicare il decesso all'Inps dovrebbero essere gli eredi**.

Leggi sul punto [Cosa rischio se incasso la pensione di una persona defunta e Incassare la pensione dopo la morte: come comportarsi?](#).

## Posizione del cointestatario del conto corrente che percepisce la pensione del defunto

Questo orientamento è stato oggi messo in crisi dalla stessa Cassazione secondo cui non tocca al cointestatario del conto corrente sul quale è accreditata la pensione del congiunto comunicarne il decesso all'Inps. Di conseguenza, l'interessato deve essere assolto dall'accusa di avere commesso il **reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato**.

Non è quindi possibile ritenere sussistente il reato previsto dall'[articolo 316-ter del Codice penale](#) nel caso in cui il cointestatario del conto corrente sul quale è accreditata la pensione del proprio congiunto non ne comunichi il decesso all'Istituto di previdenza e continui a percepire i ratei pensionistici.

La ragione di questo mutato indirizzo è «non può ritenersi sussistente l'omissione di informazioni dovute perché non previste. La legge 27 dicembre 2002 n. 289 ha introdotto l'obbligo per le anagrafi comunali di trasmettere online all'Inps le comunicazioni di decesso, sicché **non è più necessario che i privati cittadini consegnino agli uffici Inps il certificato di morte cartaceo**. Analogamente, l'articolo 1 legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha sancito l'obbligo per i medici necroscopi di inviare online all'Inps il certificato di accertamento del decesso entro

48 ore dall'evento. Su queste basi l'Inps dopo la segnalazione del decesso provvede automaticamente a individuare il soggetto nei propri archivi e a effettuare le necessarie variazioni relative alla pensione».

Al cointestatario, quindi, mette in evidenza ora la Corte, nulla può essere rimproverato: non esiste un obbligo di comunicazione a suo carico dell'avvenuto decesso.

L'orientamento alternativo, invece, sia pure con sfumature diverse, faceva leva su quella parte della norma penale, l'articolo 316-ter del Codice, che sanziona l'omissione di informazioni dovute. Omissione sulla base della quale l'interessato ottiene indebitamente per sé, oppure per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o diverse forme di erogazione pubblica da parte dello Stato. Una condotta che il Codice considera punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Solo con sanzione amministrativa è punita invece la condotta che ha consentito un vantaggio pari o al di sotto di 4.000 euro. Dove la norma penale fa leva con evidenza sull'esistenza di un vero e proprio dovere che l'azione elusiva accantonerebbe. In questo caso, però, l'obbligo non è tanto a carico della persona sopravvissuta e cointestataria del conto che continua a **percepire l'importo della pensione**, quanto delle anagrafi dei Comuni.

## Note

**[1]** Cass sent. n. 48820/2013 e 14940/2018